



COMUNE DI PORTO TORRES

STATUTO DI AUTONOMIA

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE

Art. 1

Autonomia e buon andamento del comune

1. (Autonomia e buon andamento del Comune) - Il comune di Porto Torres dispone di una propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa. E' altresì titolare di autonomia finanziaria ed impositiva nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2 . Il comune rappresenta, cura e tutela unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove l'uguaglianza, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce altresì l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della comunità.

3 . Il comune riconosce che i principi di legalità, imparzialità efficienza e trasparenza dell'amministrazione sono condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e salvaguardia dei diritti di libertà e uguaglianza di tutti i cittadini.

Art. 2

La comunità

1. (La comunità) - La comunità di Porto Torres è l'insieme degli uomini e delle donne che per nascita, per tradizione familiare o per loro libera scelta ritengono di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale che hanno con il loro territorio e con gli altri componenti della comunità.

2 . La comunità di Porto Torres è parte del popolo sardo.

3 La comunità di Porto Torres presenta sul suo territorio sin dall'epoca romana, erede delle tradizioni storiche plurisecolari dei suoi abitanti è fondata sulla solidarietà, vive del lavoro dei suoi componenti e si ispira ai principi universali di tolleranza, uguaglianza e fraternità.

Art. 3

Autonomia e sviluppo sociale

1 . (Autonomia e sviluppo sociale) Il comune ha potestà di governo su tutti gli interessi di rilievo locale.

2 . Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello stato e delle regioni; può svolgere le proprie funzioni anche mediante le attività che possono essere esercitate , in modo efficiente ed adeguato, dalla iniziativa autonoma dei cittadini e delle loro formazioni sociali, nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento”.

3 .Il comune esercita la propria autonomia per suscitare, indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale della propria comunità verso obiettivi di equità collettiva.

4 . Il comune opera per realizzare intese di programma con altri Enti pubblici che abbiano affinità economiche e sociali al fine di determinare progettualità programmatica comune per la valorizzazione e l'utilizzo, tramite progetti di area, delle risorse di territorio della Sardegna nord-occidentale.

5 . Il comune, in riferimento al futuro Mercato Unico Europeo, opera affinché il consiglio regionale della Sardegna attui completamente lo statuto della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni, con particolare attenzione all'art. 12 del titolo 3° per l'istituzione del punto franco, di cui Porto Torres intende dotarsi intravedendo nel punto Franco Territoriale uno degli strumenti di rilancio dell'economia del proprio territorio.

6 . In particolare il comune:

- a) opera per realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto al lavoro, alla casa, allo studio, alla cultura, alla parità giuridica e sociale della donna.
- b) Garantisce la proiezione dell'ambiente naturale per assicurare alle generazioni attuali e future condizioni di vita che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute; subordina a questa necessità gli interventi relativi agli insediamenti umani, alle attività produttive e alle opere pubbliche; difende le coste e il suolo, promuove l'istituzione di parchi e riserve naturali, regola le acque, previene gli incendi, previene ed elimina le cause di inquinamento, tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico, con particolare interesse all'isola dell'Asinara e all'isola piana;
- c) assicura la tutela sanitaria, anche con la realizzazione di un presidio sanitario, l'assistenza sociale e la sicurezza sociale; opera perché siano garantiti a tutti i cittadini i servizi sociali, anche valorizzando il volontariato; promuove la formazione professionale; promuove le attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, soprattutto in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari e della gioventù;
- d) promuove la realizzazione di un efficiente sistema di trasporti e di comunicazioni all'interno dell'isola e tra questa e il continente, in modo tale che la condizione di insularità non costituisca un ostacolo allo sviluppo economico, sociale e culturale della propria comunità e dell'intera regione;
- e) tutela la lingua, la cultura e le tradizioni della Sardegna e della propria comunità in particolare, ne promuove lo sviluppo e la diffusione; contribuisce allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, anche universitaria; è sede del Teatro Etnico. Nel Comune tutte le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti;
- f) il comune, per garantire alla collettività un reale sviluppo integrato, opera per ottenere dalle istituzioni competenti la rettifica dei confini comunali, come da allegata planimetria.

Art. 4

La programmazione

- 1) (La programmazione) - Tutte le strutture e gli organi del comune adottano la programmazione come metodo per l'esercizio delle loro funzioni.
- 2) Annualmente ciascun assessorato trasmette alla giunta comunale una relazione sull'attività svolta e sulle azioni programmate per l'anno successivo in riferimento agli obiettivi da raggiungere anche con un'azione pluriennale.
- 3) La giunta, sulla base di tali relazioni, propone al consiglio comunale, che lo adotta, la relazione previsionale e programmatica del comune. Questo documento contiene la valutazione dell'attività svolta dall'amministrazione e l'indicazione degli obiettivi da conseguire anche in una prospettiva pluriennale.
- 4) Il comune determina forme stabili di consultazione sui propri indirizzi programmatici con la regione e con le altre autonomie locali.

Art. 5

Elementi distintivi: territorio, gonfalone, stemma

- 1) (Elementi distintivi: territorio, gonfalone, stemma) - Il territorio del comune sul quale ha sede la comunità di Porto Torres ha una estensione di Kmq. 12.262, comprese l'isola dell'Asinara e l'isola Piana.
- 2) La sede comunale è ubicata nel palazzo civico, sito in Porto Torres, Piazza Umberto I.
- 3) Il comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del consiglio comunale, il cui uso e la cui riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del comune. Il colore tradizionale del comune è l'azzurro.
- 4) Il gonfalone viene esposto contemporaneamente alla bandiera nazionale, alla bandiera della Regione Sarda e a quella dell'Unione Europea.

TITOLO II ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 6 Lo statuto

- 1 . (Lo statuto) Il comune, nell'ambito dei principi e dei limiti stabiliti dalle leggi generali della Repubblica, determina il proprio ordinamento con l'adozione del presente statuto. Ad esso debbono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.
- 2 . L'iniziativa per la revisione dello statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale ed alla giunta.
- 3 Il regolamento determina le modalità per l'informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello statuto e sul relativo procedimento di esame.
- 4 Il procedimento per la revisione dello statuto deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.
- 5 Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta prima che sia trascorso un anno.

Art. 7 I regolamenti comunali

1 I regolamenti comunali) - Il consiglio comunale adotta e modifica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, distinti regolamenti nel rispetto dello Statuto e dei principi fissati dalla legge per:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del comune;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi non elettivi e degli uffici comunali;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti della partecipazione popolare;

2 . I Regolamenti comunali:

- a) non possono contenere norme a carattere particolare;
- b) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- c) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio comunale o per incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti;

Art. 8 La pubblicità

1. (La pubblicità) Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro provvedimento che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero che determina l'interpretazione di norme giuridiche o detta disposizioni per la loro applicazione oltre che essere sottoposti alle forme di pubblicità espressamente previste dalle leggi, dallo statuto o dal regolamento comunale. Debbono altresì essere resi pubblici mediante la loro pubblicazione sul "Notiziario Ufficiale degli atti e dei provvedimenti comunali", così da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse.

2. Sono altresì resi tempestivamente pubblici i provvedimenti concernenti: a) l'indizione delle gare a trattativa privata; b) la stipula di protocolli d'intesa con le imprese che operano nel settore degli appalti di opere pubbliche; c) il conferimento a liberi professionisti degli incarichi di progettazione, direzione, collaudo delle opere pubbliche; d) l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario; e) il conferimento di incarichi professionali di consulenza.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 9 Gli organi di governo del comune

1 (Organi di governo del comune) - Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 10 Pari opportunità

1 (Pari Opportunità) - Di regola deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi della Giunta e negli altri organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

2. Le deroghe sulla previsione di cui al precedente comma debbono essere in ogni caso adeguatamente motivate.

3. La presenza di entrambe i sessi deve essere comunque assicurata nell'ufficio di presidenza del consiglio comunale.

SEZIONE I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Ruolo e poteri del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera collettività comunale e ne esprime l'autogoverno, garantendo la partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica comunale. Ad esso spetta il potere di determinare l'indirizzo politico e amministrativo del Comune e di controllarne l'attuazione.
2. Il consiglio comunale esercita la potestà statutaria e regolamentare ed adempie alle altre funzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi dello Stato e della Regione. Nell'esercizio delle proprie competenze il consiglio comunale conosce tutti gli atti e le iniziative degli altri organi comunali e può pronunciarsi su di essi.
3. Il Consiglio Comunale esercita in particolare il controllo tecnico-politico sull'attività esecutiva del Sindaco e della Giunta.
4. Il consiglio partecipa all'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco, dei singoli assessori e della giunta. Le modalità di tale partecipazione riguardano la definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche e sono disciplinate dal regolamento.

5. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non possono essere esercitate dalla giunta, né in via d'urgenza né per delega, le potestà e le funzioni di competenza del consiglio comunale.

Art. 12 **Autonomia del Consiglio comunale**

Il Consiglio Comunale ha piena autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 13 **Regolamento interno**

Le norme relative all'organizzazione interna ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento, adottato a maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, nel rispetto delle norme legislative e statutarie.

Art. 14 **Prima seduta del Consiglio Comunale**

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea e, eventualmente, dell'ufficio di presidenza. Compiuti questi primi adempimenti, la seduta prosegue con la presentazione al consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che fanno seguito alla comunicazione della composizione della giunta comunale da parte del sindaco.
2. La prima seduta del consiglio comunale deve avvenire entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificare a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della seduta e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. La votazione relativa alla convalida degli eletti avviene a voto palese e ad essa hanno diritto di partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 15 **Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza**

1. Immediatamente dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale procede all'elezione del presidente dell'assemblea.
2. Il Consiglio comunale può altresì decidere l'elezione di due vice presidenti, che, insieme al presidente, costituiscono l'ufficio di presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. Le modalità di elezione e di revoca e la durata in carica del presidente dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza sono disciplinati dalle norme del regolamento interno del Consiglio Comunale.

Art. 16 **Ruolo e funzioni dell'Ufficio di Presidenza**

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale e ne è l'oratore ufficiale. Il Presidente programma e dirige, secondo le norme del regolamento, i lavori del consiglio e ne assicura il buon andamento e l'imparzialità.

2 . Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni; segue e coordina i lavori delle commissioni e assicura ad esse gli strumenti per un efficace funzionamento.

3 .Per favorire lo svolgimento delle funzioni attribuite al Consiglio ed alle sue commissioni, il Presidente promuove le attività di informazione, di consultazione, di studio e organizzative necessarie.

4 . Il Presidente, nel rispetto di quanto prescritto dallo statuto e dai regolamenti, programma i lavori del consiglio. A tal fine convoca periodicamente la conferenza dei Capigruppo consiliari, con la partecipazione del sindaco o di un suo rappresentante. Alla conferenza possono essere invitati a prendere parte i presidenti delle commissioni consiliari e i dirigenti del Comune.

Art.17

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente dell'assemblea, che formula il relativo ordine del giorno, d'intesa con il sindaco, sentiti l'ufficio di presidenza e la conferenza dei presidenti di gruppo.
2. L'ordine del giorno è pubblicato secondo le modalità del regolamento ed è notificato ad ogni consigliere di regola almeno 5 giorni prima della seduta ordinaria e 3 giorni prima per le sedute straordinarie.

Art. 18

Seduta del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di giugno e di ottobre
2. Il consigliere comunale può inoltre essere convocato su iniziativa dell'ufficio di presidenza ovvero ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano richiesta motivata:

- a) il Sindaco
- b) almeno un quinto dei consiglieri in carica

3. qualora la richiesta di convocazione sia stata effettuata dal sindaco, la seduta deve avere luogo entro 10 (dieci)giorni dalla data in cui la richiesta di convocazione è stata effettuata da almeno un quinto dei consiglieri in carica, la seduta deve avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al presidente dell'assemblea.

4. Ove i termini stabiliti al comma precedente vengano disattesi, il consiglio comunale, trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti, può essere convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno entro il termine massimo di 15 giorni da almeno un quinto dei consiglieri in carica.

5. In casi di comprovata urgenza il consiglio comunale può essere convocato dal suo presidente, anche telegraficamente, 24 ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto di discussione. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il consiglio comunale si riunisce altresì su decisione del comitato regionale o dei comitati circoscrizionali di controllo e del prefetto, nei casi stabiliti dalla legge e previa diffida.

7. I componenti della Giunta comunale hanno diritto e sono tenuti a partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, alle sedute dell'assemblea e delle commissioni consiliari.

Art. 19
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 20
Deliberazioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo i casi cui è prescritta una maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
3. Nel caso che in seduta di seconda convocazione si intendano discutere proposte non comprese nell'ordine del giorno relativo alla prima convocazione, queste non possono essere soggette a deliberazione se non 24 ore dopo che ne è stato dato avviso a tutti i consiglieri
4. Il regolamento interno contiene norme circa la verifica del numero legale e il calcolo della maggioranza.

Art. 21
Modalità del voto

1. Il voto in consiglio e nelle commissioni è di regola palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio comunale vota a scrutinio segreto.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 22
Lo status di consigliere comunale

1. L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri comunali, la durata in carica del consiglio comunale e le modalità di convocazione dei comizi elettorali sono stabiliti con legge della Repubblica.
2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa delibera.
3. I consiglieri rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.
4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere comunale sono stabiliti con legge. E' consentita, a favore dei consiglieri che ne facciano richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

Art. 23
Prerogative e diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa su tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni alle quali il sindaco o l'assessore delegato hanno l'obbligo di dare risposta entro 30 giorni. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte. I consiglieri hanno altresì diritto di ricevere dal sindaco e dalla giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta alla giunta o se sia esatta, se la stessa giunta intenda portare a conoscenza del Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione.
3. Le interrogazioni sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un gruppo consiliare oppure da uno o più consiglieri.
4. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
5. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 24
Doveri dei consiglieri comunali. Decadenza

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. Il consigliere decade dalla carica se, senza congrua motivazione, non partecipa a 3 sedute consecutive del consiglio. Il regolamento stabilisce il procedimento della decadenza assicurando in ogni caso al consigliere il diritto a far valere le cause giustificative dell'assenza.

Art. 25
Dimissioni da consigliere

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono regolate dalla legge.
2. Se il presidente dell'assemblea non provvede agli adempimenti di cui al primo comma, l'interessato può chiedere l'intervento sostitutivo del competente comitato di controllo.

Art. 26
Sostituzione dei consiglieri

1. In caso di morte, decadenza, dimissioni di un consigliere comunale, il consiglio comunale lo sostituisce con chi ne ha diritto: la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il consiglio comunale adotta la relativa deliberazione.

Art. 27
Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 28
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si organizzano in gruppi consiliari, ai quali sono forniti gli strumenti e i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i consiglieri sono tenuti a depositare presso la segreteria comunale una dichiarazione, indicando a quale gruppo consiliare intendono appartenere. I Consiglieri subentrati nel corso della legislatura debbono presentare la medesima dichiarazione entro tre giorni dalla seduta in cui è avvenuta la sostituzione.

Art. 29
Costituzione dei gruppi consiliari

1. Per la costituzione dei gruppi consiliari il presidente dell'assemblea, entro 5 giorni dalla prima seduta del nuovo consiglio comunale, indice la convocazione simultanea, ma separata, dei consiglieri in base alle adesioni manifestate.
2. Ciascun gruppo, nella prima riunione, procede alla nomina del suo presidente e, eventualmente, di un vice presidente e di un segretario.

Art. 30
Conferenza dei presidenti di gruppo

1. La conferenza dei presidenti di gruppo è convocata per iniziativa del presidente dell'assemblea, che la presiede, ovvero su richiesta del sindaco o di un presidente di gruppo.
2. La conferenza dei presidenti di gruppo garantisce il rispetto delle norme dello statuto e del regolamento interno, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento ed il funzionamento delle commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo statuto e dal regolamento.
3. Di norma, la conferenza dei presidenti di gruppo è convocata dal Presidente dell'Assemblea prima di fissare la data di convocazione dell'assemblea per definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, per suggerire i tempi e le modalità della discussione.

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 31
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni permanenti, costituite con criterio proporzionale, competenti per gruppi di materie affini.

2. Il regolamento interno ne stabilisce la competenza ed il funzionamento, garantendo la partecipazione e la presenza di tutti i gruppi consiliari mediante l'adozione del voto plurimo.
3. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle commissioni permanenti.
4. Le commissioni esaminano preventivamente i progetti di statuto e di regolamento e tutti gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione degli uffici competenti.
5. delle materie di rispettiva competenza le commissioni vigilano, riferendone periodicamente al Consiglio Comunale, sull'attività amministrativa degli organi e degli uffici comunali, sull'attuazione del programma e dei piani comunali, nonché dei programmi degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
6. Per l'espletamento delle loro funzioni e, in particolare, per l'attività di vigilanza e controllo sull'attività degli organi esecutivi del Comune alle commissioni deve essere assicurata l'adeguata assistenza tecnico amministrativa da parte degli uffici comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
7. Il sindaco e gli altri componenti della giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
8. Il consiglio Comunale può istituire anche commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali o particolari.
9. Il Regolamento del consiglio deve prevedere l'istituzione di commissioni di controllo e di garanzia sugli atti della giunta e dei dirigenti, determinandone le competenze, la composizione, la natura e la modalità di esercizio del controllo e della garanzia. Il presidente delle commissioni di controllo e di garanzia deve essere eletto dalla commissione fra gli esponenti dell'opposizione

Art. 32 Poteri delle commissioni

1. Nell'ambito delle materie di loro competenza, le commissioni consiliari hanno la facoltà di richiedere l'esibizione di atti e documenti e di sentire, previa comunicazione alla giunta il segretario ed i dirigenti degli uffici comunali e gli amministratori o, previo avviso di questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende o istituzioni comunali. I convocati sono tenuti a fornire alla commissione tutti i dati e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni.
2. I componenti le commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza della commissione.

Art. 33 Svolgimento dei lavori delle commissioni

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione della società civile alla formazione dei provvedimenti del comune e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le commissioni operano normalmente con la collaborazione degli enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile. Possono altresì procedere alla consultazione diretta dei cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali; il regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle commissioni.
2. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le commissioni possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati e documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività.
3. Alle commissioni non può essere attribuito alcun potere deliberativo.

Art. 34
Commissioni speciali e di indagine

1. Il Consiglio Comunale può disporre indagini su materie che comunque interessino il Comune.
2. Istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito una commissione di indagine allorchè almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al comune ne presenti richiesta motivata al presidente dell'assemblea comunale.
3. La commissione viene istituita con un apposito provvedimento consiliare, che ne fissa i compiti, le materie, la composizione nel rispetto delle apposite disposizioni del regolamento consiliare, che ne disciplinano i poteri, la composizione e le modalità di funzionamento.
4. Gli amministratori e i dipendenti del comune e degli enti, aziende e istituzioni comunali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni di ufficio, qualora si tratti di commissioni di inchiesta, anche in esenzione del segreto di ufficio.
5. I commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE
COMPOSIZIONE, ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 35
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e ne assicura l'unità di indirizzo, e dal numero massimo di assessori stabilito dalla legge nominati dal Sindaco. Nei loro confronti trovano applicazione le norme su aspettative, permessi ed indennità per gli amministratori locali.
2. Contestualmente alla nomina degli assessori il sindaco deve indicare quale fra questi esercita le funzioni di vicesindaco.
3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.
4. Della giunta non possono fare parte il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

Art. 36
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati dal comune.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se il presidente dell'assemblea non provvede alla convocazione del consiglio comunale nei termini indicati dal precedente comma, si applicano le procedure di cui all'art. 18 del presente statuto.
4. L'approvazione da parte del Consiglio comunale della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.

Art. 37

Permanenza in carica della giunta e dei suoi componenti

1. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.
2. Il voto contrario del consiglio comunale su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Art. 38

Dimissioni del Sindaco, della giunta o di singoli assessori

1. Le dimissioni del Sindaco e della giunta sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima seduta utile e diventano irrevocabili, provocando la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
2. Le dimissioni di singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile ed hanno comunque effetto dalla data di presentazione.

Art. 39

Decadenza

1. Il Sindaco, la giunta ed i singoli assessori decadono nei casi previsti dalla legge.
2. La giunta decade di diritto in tutti i casi di cessazione dalla carica del Sindaco.

Art. 40

Attribuzioni della giunta Comunale

1. La Giunta comunale concorre a definire l'indirizzo politico e amministrativo del comune mediante i poteri di iniziativa e proposta nei confronti del consiglio comunale, al quale ha l'obbligo di riferire annualmente sull'attività svolta.
2. In conformità agli indirizzi politici e amministrativi determinati dal consiglio comunale, alla giunta compete l'esercizio dell'azione amministrativa e, in particolare:
 - a) l'attuazione dei programmi e dei piani approvati dal consiglio comunale;
 - b) la presentazione al consiglio comunale delle proposte di regolamento;
 - c) la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale e dei conti consuntivi da sottoporre al consiglio comunale;
 - d) l'amministrazione del demanio e del patrimonio comunale;
 - e) l'adozione di ogni altro atto che, ai sensi delle leggi e del presente statuto, non sia riservata al consiglio comunale, al sindaco al segretario del Comune o ai suoi dirigenti.

Art. 41
Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che ne determina l'ordine del giorno.
2. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvi i casi per i quali la stessa giunta decida diversamente, nel rispetto di quanto stabilito nel proprio regolamento di organizzazione.
4. La giunta può dotarsi di norme organizzative interne che, nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie, disciplinino le modalità di convocazione, la formazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle riunioni della giunta e la pubblicità delle deliberazioni adottate dalla medesima giunta.
5. Le delibere della giunta riportano la sottoscrizione del presidente, del verbalizzante e del segretario comunale.
6. Il segretario comunale trasmette tutte le delibere di giunta a ciascun gruppo consiliare, contestualmente alla loro pubblicazione.
7. Alle sedute della giunta possono essere invitati a assistere, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

Art. 42
Organizzazione interna della giunta e responsabilità dei suoi componenti

1. La giunta esercita collegialmente le proprie attribuzioni salvo previsto dai commi seguenti.
2. Il sindaco e gli assessori sono responsabili degli atti attribuiti alla loro specifica competenza e degli atti della giunta.
3. Ciascun assessore esercita le competenze secondo quanto previsto dai regolamenti comunali.
4. I conflitti di competenza fra gli assessori sono decisi con provvedimento del sindaco
5. Contro i provvedimenti dei singoli componenti della giunta comunale è dato ricorso al sindaco, che decide con proprio provvedimento.
6. Il sindaco può disporre che la trattazione di specifici argomenti di particolare rilevanza politico-amministrativa, di competenza dei singoli assessorati, sia esercitata dalla giunta comunale.

Art. 43
Supplenza

1. Il Vice Sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
2. In assenza del Vice Sindaco l'esercizio della funzione spetta al più anziano degli assessori.
3. Qualora un assessore sia assente, impedito o cessi comunque dalla carica, il sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni o le affida ad un altro assessore, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile

SEZIONE III IL SINDACO

Art. 44 Competenze del sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale. Esso rappresenta il comune, ne dirige la politica generale e ne assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo, presiede la giunta comunale, coordinando l'attività della giunta e degli assessori e sovrintendendo al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
2. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme legislative statutarie e regolamentari, spetta inoltre al sindaco:
 - a) indire i referendum previsti dallo statuto;
 - b) promuovere ed assumere le iniziative necessarie per concludere gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
 - c) rappresentare in giudizio il comune e, salva ratifica della giunta, promuovere i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie;
 - d) curare i rapporti del comune con l'amministrazione regionale e con le altre autonomie locali;
 - e) provvedere all'osservanza dei regolamenti;
 - f) disporre la convocazione della giunta comunale e stabilire gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute;
 - g) emanare provvedimenti con cui si stabiliscono disposizioni per l'attuazione di norme legislative e regolamentari;
 - h) adottare le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuovere le verifiche necessarie: in casi particolari rilevanza può richiedere all'assessore competente relazioni e verifiche amministrative;
 - i) esercitare le altre attribuzioni che gli sono conferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti;
 - l) affidare a consiglieri comunali la trattazione di materie definite ed omogenee sulle quali riferire al Consiglio od al sindaco;
 - m) provvedere alla nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - n) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
3. Al fine di tener conto delle esigenze complessive e generali degli utenti, il sindaco promuove o assume iniziative atte a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società cui partecipa il comune.
4. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 45 Nomina degli amministratori delle aziende, società enti ed istituzioni

1. La nomina degli amministratori delle aziende, delle società degli enti e delle istituzioni di competenza comunale avviene sulla base di un documento programmatico contenente gli indirizzi ed i criteri, ivi compresa l'indicazione di eventuali incompatibilità, cui deve attenersi il sindaco per le nomine di propria competenza.

Art. 46

Obblighi derivanti dalla nomina

1. Una volta proceduto alla nomina, il sindaco ne dà immediatamente avviso all'interessato, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione di tale avviso, deve comunicare per iscritto la propria accettazione, dichiarando nel contempo sotto la propria personale responsabilità:
 - a) l'inesistenza o la cessazione di eventuali cause di incompatibilità;
 - b) l'inesistenza di conflitto di interessi in relazione all'incarico da assumere;
 - c) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;
 - d) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi, ai fini fiscali.
2. Gli adempimenti indicati ai punti c) e d) del precedente comma riguardano anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se essi vi consentono.
3. In qualsiasi momento venga accertata l'infedeltà delle dichiarazioni precedenti il sindaco, previa contestazione all'interessato, è tenuto a dichiararne la decadenza dall'incarico.

Art. 47

Doveri derivanti dalla nomina

1. Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia dei nominati incontra il solo limite contenuto negli indirizzi istituzionali del Comune per i singoli settori di attività.
2. I nominati sono tenuti ad inviare, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'Ente, istituto o altro organismo di cui fanno parte o quando il sindaco o il presidente del consiglio ne facciano richiesta una relazione sull'attività svolte.
3. In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al precedente primo comma, il sindaco può revocarla.

Art. 48

Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il sindaco pubblica sul Bollettino Ufficiale del Comune, ove esistente ovvero sul quotidiano localmente più diffuso, l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

Art. 49

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni dei precedenti articoli trovano applicazione anche nei confronti di tutte le nomine o le designazioni di competenza degli altri organi di governo del Comune.

TITOLO IV
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50
Istituti della partecipazione popolare

1. (Istituti della partecipazione popolare) – Sono istituti della partecipazione:
 - a) l’iniziativa popolare;
 - b) il referendum;
 - b1) consultivo;
 - b2) propositivo;
 - b3) abrogativo di atti o regolamenti amministrativi;
 - c) l’interrogazione rivolta agli organi del comune da soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, nonché dai cittadini in forma collettiva;
 - d) le consultazioni;
 - e) le petizioni, le istanze e le proposte di singoli cittadini, enti o associazioni;
 - f) il difensore civico.

Art. 51
Aventi diritto

1. (Aventi diritto) I Diritti di partecipazione sono riconosciuti, in mancanza di una diversa ed esplicita previsione, a tutti coloro i quali risiedono nel territorio comunale e a coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi. Per materie specifiche gli stessi diritti sono altresì riconosciuti a coloro che vivono sul territorio, a prescindere dal titolo della loro presenza, nel rispetto delle modalità e con le forme stabilite dal regolamento sulla partecipazione.

SEZIONE I
L’INIZIATIVA POPOLARE

Art. 52
L’iniziativa popolare

1. (l’iniziativa popolare) – L’iniziativa popolare per l’adozione di atti amministrativi, anche a contenuto generale o la presentazione di proposte, redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa, sottoscritte da almeno un decimo degli aventi diritto, così come individuati dal precedente articolo del presente statuto.
2. L’iniziativa popolare può avere ad oggetto anche l’istituzione di commissioni di inchiesta. Qualora la proposta venga fatta propria da almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, la commissione si intende costituita, secondo quanto previsto dall’art. 31, secondo comma, del presente statuto.

Art. 53
Procedura di approvazione

1. Procedura di approvazione) – I soggetti legittimati a presentare le proposte di iniziativa popolare possono avvalersi dell’assistenza degli uffici comunali, secondo le modalità stabilite nel regolamento sulla partecipazione.
2. Il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta compete alla commissione consiliare competente, che decide all’unanimità. Nel caso che manchi l’unanimità tal giudizio compete al consiglio comunale.
3. La commissione consiliare alla quale la proposta viene assegnata presenta la sua relazione al consiglio comunale entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.
4. I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto della proposta, che deve essere redatta nelle forme richieste dalla legge ed essere accompagnata da una relazione illustrativa.
5. Il consiglio comunale è tenuto a prendere in esame le proposte di iniziativa popolare entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
6. Ove il consiglio comunale non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere comunale ha la facoltà di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.
7. Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale, il quale ha l’obbligo di pronunciarsi entro il termine massimo di trenta giorni.
8. L’amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con il comitato promotore al fine di rideterminare il contenuto discrezionale del provvedimento oggetto di iniziativa popolare, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. Agli accordi si applica la disciplina stabilita dalle norme sul procedimento amministrativo.
9. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme, nonché le forme ed i mezzi di controllo di cui dispongono i promotori dell’iniziativa popolare.

SEZIONE II
I REFERENDUM POPOLARI

Art. 54
Il referendum consultivo

1. (Il referendum consultivo) – E’ indetto referendum consultivo su argomenti inerenti a problemi della città di competenza degli organi ovvero su problemi sentiti come propri dalla comunità comunale e che abbiano comunque attinenza con il territorio e con le condizioni ambientali e socio-economiche della comunità, anche nel caso che siano già stati adottati provvedimenti o deliberazioni, quando ne abbiano fatto richiesta almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, o almeno un decimo degli elettori del comune.
2. Prima che abbia inizio la raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti è sottoposto a giudizio di ammissibilità della competente commissione consiliare, che decide all’unanimità. Alla riunione della commissione può assistere una delegazione dei promotori, composta da non più di cinque delegati.

3. Qualora nella commissione consiliare non sia stato possibile raggiungere l'unanimità, la decisione sull'ammissibilità del referendum è demandata al consiglio comunale.
4. Il referendum è ammesso se il consiglio comunale non ne dichiara l'inammissibilità mediante mozione motivata, approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 55 **Materie escluse**

1. (Materie escluse) – Non è ammesso referendum consultivo su provvedimenti relativi alle seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto;
 - b) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - c) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali e delle società a prevalente capitale pubblico;
 - d) assunzione di mutui, applicazione di tributi o tariffe, emissione di prestiti, nonché approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - e) funzionamento del consiglio comunale;
 - f) tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose.

Art. 56 **Efficacia del referendum**

1. (Efficacia del referendum) – Qualora l'atto sottoposto a referendum consultivo non sia ancora eseguito ovvero si tratti di atto ad esecuzione continuata o differita, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento, salvi i casi in cui il consiglio comunale, a maggioranza assoluta, non esprima parere contrario.
2. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; viene accolta la proposta a favore della quale si sia pronunciata la maggioranza dei votanti.
3. Il consiglio comunale, entro trenta giorni dallo svolgimento della consultazione, valuta il risultato del referendum in apposita seduta, nei modi stabiliti dal regolamento sulla partecipazione.
4. Qualora il consiglio comunale ritenga di non dover aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, la relativa deliberazione deve indicarne i motivi.
5. La procedura per il referendum è sospesa se in qualunque momento venga ritirato il progetto di regolamento o l'atto o provvedimento su cui si intendeva richiedere il parere, ovvero nel caso che la questione su cui si intendeva richiedere il parere sia divenuta, per effetto di nuovi accadimenti, manifestamente e totalmente irrilevante.
6. L'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con il comitato promotore al fine di rideterminare il contenuto discrezionale del provvedimento su cui è stato richiesto il referendum ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. Agli accordi si applica la disciplina stabilita dalle norme sul procedimento amministrativo.
7. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, le forme ed i mezzi di controllo di cui dispongono i promotori dell'iniziativa popolare, nonché le modalità per l'informazione dei cittadini sui referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria. Il regolamento può altresì prevedere forme semplificate per la raccolta delle firme e per le modalità di votazione.
8. Il referendum è inammissibile nell'anno precedente alla scadenza del consiglio comunale.
9. Il referendum consultivo non può essere indetto quando sulla stessa materia sia stato indetto il referendum propositivo.

Art. 57
Il referendum propositivo

1. (Referendum propositivo) – Il sindaco indice il referendum propositivo quando da almeno il 20% degli elettori del comune sia stata presentata presso il consiglio comunale una richiesta in tal senso accompagnata da una relazione illustrativa.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo ad atti di competenza degli organi comunali, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo.
3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre gli atti di iniziativa necessari per l'attuazione di quanto proposto dal corpo elettorale.
4. Il referendum propositivo incontra gli stessi limiti e si attua con le stesse modalità del referendum consultivo.

Art. 57 bis
Referendum abrogativo

1. Il Sindaco indice il referendum abrogativo quando almeno il 25% degli elettori (le cui firme devono essere autenticate nelle forme previste per i referendum nazionali) del comune sia stata presentata presso la Segreteria del Comune una richiesta in tal senso, corredata da una relazione illustrativa.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo ad atti di competenza degli organi comunali, con eccezione degli atti per i quali non è ammesso il referendum propositivo.
3. Ogni altro aspetto concernente la richiesta, il procedimento, le modalità e gli effetti del referendum abrogativo sono disciplinati dal regolamento”.

SEZIONE III
ALTRE FORME DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 58
Libere forme associative

1. (Libere forme associative) – Il comune favorisce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato che non perseguono scopo di lucro, prevedendo con un apposito regolamento agevolazioni economiche, nonché l'uso o l'affidamento di impianti, strutture, servizi comunali, in base a principi di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte.
2. Le libere associazioni e le organizzazioni del volontariato debbono essere iscritte in uno specifico albo istituito e tenuto secondo quanto prescritto dal regolamento di cui al presente articolo.
3. Il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri per l'uso degli spazi pubblici per l'uso degli spazi pubblici per lo svolgimento di manifestazioni e dalle organizzazioni del volontariato; disciplina le procedure per l'assegnazione di sedi e luoghi di attività, la verifica periodica delle iniziative di carattere sociale e di interesse pubblico svolte dalle associazioni assegnatarie, regola le definizioni di accordi convenzionali che favoriscano la ristrutturazione, il risanamento ed il recupero del patrimonio immobiliare del comune con l'assegnazione delle sedi.

4. Il regolamento sulla partecipazione determina altresì le modalità attraverso cui le associazioni, le organizzazioni i movimenti, i comitati e gli organismi di partecipazione popolare che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture ed ai servizi del comune.

Art. 59

Promozione del volontariato

1. (Promozione del volontariato) – Il comune riconosce l’apporto delle organizzazioni di volontariato comunque costituite al conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l’impegno sociale e l’affermazione di valori di solidarietà.
2. Per i fini di cui al precedente comma, sono attivati programmi di iniziative, instaurate forme di collaborazione, viene agevolato l’accesso alle strutture ed ai servizi del comune, privilegiando le organizzazioni di volontariato nel caso della realizzazione di servizi sociali che richiedono il ricorso a convenzioni esterne.
3. Il comune individua le forme più idonee per favorire l’apporto delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato alle finalità istituzionali dell’ente, previo accertamento delle capacità operative e prevedendo specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento professionali, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti.

Art. 60

Le consulte

1. (Le consulte) – Il consiglio comunale, nel regolamento sulla partecipazione può istituire le consulte di settore, assicurano loro l’esercizio di funzioni consultive, di iniziativa e di controllo per gli atti di competenza degli organi comunali.
2. Le consulte costituiscono organismi di partecipazione nei quali sono rappresentati enti, istituzioni, libere associazioni, organizzazioni di volontariato, individuati dal consiglio comunale nelle specifiche libere istitutive.
3. Il consiglio comunale nella delibera istitutiva determina la composizione della consulta e gli atti ed i provvedimenti su cui è chiamata ad esprimere un parere obbligatorio.
4. La giunta comunale, nella fase di predisposizione degli atti di programmazione e di pianificazione, convoca specifiche riunioni delle consulte per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

Art. 61

Agevolazioni economiche

1. (Agevolazioni economiche) – Il comune assegna i contributi e le altre forme di agevolazione economica a libere associazioni, organismi di volontariato, enti ed istituzioni secondo criteri distributivi definiti dal regolamento o comunque predeterminati annualmente contemporaneamente all’approvazione del bilancio di previsione.
2. I contributi a favore delle libere associazioni, e delle organizzazioni del volontariato iscritti all’albo sono indirizzati a sostenere la realizzazione delle loro attività, con particolare riguardo per quelle che, sulla base di programmi o progetti finalizzati, attengono ai settori dello sport, della cultura, della tutela ambientale, della sicurezza sociale, delle attività ricreative e del tempo libero.
3. Il consiglio comunale approva semestralmente il piano dei contributi che specifica le attività interessate ed i soggetti destinatari. Una quota non superiore ad un quinto dello stanziamento complessivo può essere riservata per le esigenze urgenti, cui provvede la giunta.
4. Il regolamento garantisce la pubblicità delle proposte di piano dei contributi affinché gli interessati possano formulare osservazioni e controproposte al consiglio comunale.

5. Qualora le attività svolte e realizzate dalle libere associazioni e dagli organismi del volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il comune può instaurare con esse specifiche convenzioni di durata non superiore al triennio. Il regolamento provvede a determinare i profili generali delle convenzioni, le modalità di verifica del livello qualitativo, le possibilità di recesso.
6. La giunta, entro tre mesi dal termine dell'esercizio, trasmette alle commissioni consiliari un rapporto in cui si dà atto di ciascun intervento di sostegno realizzato nel periodo considerato, le attività svolte da ciascuna associazione o organismo di volontariato, l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi assegnati dall'amministrazione.

Art. 62

Le consultazioni

1. (Le consultazioni) – Al fine di garantire una maggiore tutela degli interessi collettivi, il comune consulta, anche su loro richiesta, i sindacati dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni del volontariato, le associazioni di cittadini o di utenti dei servizi pubblici e ogni altra formazione economica, sociale e culturale.
2. Le forme e le modalità di consultazione sono stabilite nel regolamento sulla partecipazione.

Art. 63

Le interrogazioni e le petizioni

1. (Le interrogazioni e le petizioni) – Le organizzazioni di cui all'articolo precedente possono rivolgere interrogazioni al sindaco per chiedere ragione di determinati comportamenti, attivi od omissivi, dell'amministrazione.
2. Gli stessi soggetti possono altresì rivolgere petizioni al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco per sollecitarne, nell'ambito delle rispettive competenze, l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
3. Le modalità di esercizio del diritto di interrogazione e di petizione sono stabilite nel regolamento sulla partecipazione.

SEZIONE IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 64

Istituzione

1. (Istituzione) – A garanzia del corretto funzionamento dell'amministrazione è istituito presso il consiglio comunale l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Art. 65

Attribuzioni

1. (Attribuzioni) – Il difensore civico controlla l'attività dell'amministrazione comunale sugli atti amministrativi, degli enti e delle aziende comunali, dei concessionari di pubblici servizi

comunali e di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza del comune, al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico interviene:
 - a) d'ufficio o a richiesta dei cittadini in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;
 - b) su iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell'attività amministrativa.
3. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'amministrazione comunale nonché degli enti e delle aziende indicati al precedente primo comma per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego.
4. Il difensore civico non può intervenire a richiesta dei consiglieri comunali.

Art. 66 Elezione

1. (Elezione) – Il difensore civico è eletto a suffragio popolare, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
2. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti.

Art. 67 Requisiti

1. (Requisiti) – Il difensore civico è scelto fra i cittadini di Porto Torres che, per moralità, preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, comunali, provinciali e circoscrizionali;
 - b) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - c) i componenti del comitato regionale e dei comitati circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali;
 - d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal comune, nonché i titolari, amministratori, dirigenti di enti od imprese che abbiano con il comune rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni.
 - e) coloro i quali sono stati candidati nelle elezioni amministrative che hanno portato alla costituzione del consiglio comunale.
 - f) l'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.

Art. 68 Durata in carica, decadenza e revoca

1. (Durata in carica, decadenza e revoca) – Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può essere revocato dal consiglio comunale con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
3. Il difensore civico è obbligato a rassegnare le dimissioni qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni amministrative, regionali o nazionali almeno tre mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Art. 69
Rapporto con gli organi comunali

1. (I rapporti con gli organi comunali) – Il difensore civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando le disfunzioni riscontrate e formulando eventuali proposte per ovviare alla difficoltà riscontrate nell'attività amministrativa.
2. Il difensore civico può inviare in qualsiasi momento agli organi comunali relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, segnalando in particolare le irregolarità e le negligenze degli uffici.

Art. 70
Sede, dotazione organica, indennità

1. (Sede, dotazione organica, indennità) – Il difensore civico ha sede presso gli uffici dell'amministrazione comunale ove dispone di idonei locali.
2. Per l'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dispone ed utilizza personale comunale e/o convenzionato, d'intesa con l'amministrazione comunale.
3. Il trattamento economico spettante al difensore civico è pari a quello goduto dal vice sindaco. Allo stesso spettano le indennità di trasferta degli amministratori comunali.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le ulteriori modalità e procedure dell'intervento del difensore civico.

TITOLO V
ATTIVITA'
SEZIONE I
L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 71
Fini e modalità di svolgimento dell'attività amministrativa

1. (Fini e modalità di svolgimento dell'attività amministrativa) – L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e dall'ordinamento comunale.
2. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il comune deve avvalersi dello strumento più idoneo fra quelli pubblici e privati consentiti dall'ordinamento.
3. L'attività amministrativa deve rispettare i principi di economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione di tutti i soggetti interessati, secondo le modalità e le procedure determinate dai regolamenti comunali.
4. Ove non sia espressamente previsto dalle norme che disciplinano lo svolgimento del procedimento, i pareri delle unità organizzative interne o di organi o soggetti esterni all'amministrazione comunale non possono essere richiesti se non con adeguata motivazione.
5. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità del procedimento ha il dovere di esercitare tutte le attività e di assumere ogni iniziativa per la più celere conclusione del procedimento stesso.
6. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume piena responsabilità, non è consentito subordinare l'emanazione dell'atto o del procedimento all'accertamento preventivo delle veridicità della dichiarazione.

Art. 72

La programmazione dell'attività amministrativa

1. (La programmazione dell'attività amministrativa) – La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2. Costituiscono allegati agli atti di cui al primo comma:
 - a) il programma pluriennale degli investimenti;
 - b) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - c) il piano occupazionale;
 - d) il piano dei servizi;
 - e) i programmi connessi alla pianificazione urbanistica e commerciale;
 - f) ogni altro programma previsto dalla normativa dell'ente.
3. I piani ed i programmi, anche di settore, di durata temporale diversa rispetto a quelli di cui al comma precedente, debbono essere adeguati, alla loro scadenza, alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
4. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata all'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

Art. 73

Pareri

1. Tutte le proposte di deliberazione sottoposte alla giunta ed al consiglio che non siano meri atti di indirizzo, devono essere corredate del necessario parere di regolarità tecnica nonché di quello di legittimità, ove richiesto.
2. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, essa deve essere corredata altresì dal parere relativo alla regolarità contabile reso dal responsabile del settore ragioneria.

Art. 74

Attestazione di copertura finanziaria

1. (Attestazione di copertura finanziaria) – I provvedimenti, sia di organi collegiali che individuali, che comportano impegni di spesa non possono essere adottati senza la contestuale attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile dei servizi finanziari. In mancanza di tale attestazione l'atto è nullo.

SEZIONE II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 75

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. (Partecipazione al procedimento amministrativo) – Al procedimento di formazione di qualsiasi atto amministrativo di competenza del comune e degli enti e delle aziende dipendenti ha facoltà di intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. Tali soggetti, qualora ne facciano richiesta, hanno diritto di essere formalmente sentiti dall'autorità competente.
3. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento nell'osservanza dei principi stabiliti dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per ciò che riguarda in particolare l'adozione di piani territoriali ed urbanistici nonché la localizzazione di centrali energetiche, di insediamenti industriali di grande rilevanza ed ogni altro provvedimento che determini l'esecuzione di opere pubbliche che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio è obbligatoria una preventiva istruttoria pubblica, che verrà indetta con provvedimento del sindaco, previa deliberazione della giunta.
5. A tal fine l'ufficio procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni, presiedute dal responsabile del procedimento, che dà sommaria esposizione delle ragioni dell'iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, per l'esame dell'iniziativa. Alle riunioni possono partecipare, oltre ai promotori del procedimento, le organizzazioni sociali e di categoria interessate. Tutti coloro i quali vi abbiano interesse, anche di fatto, possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte.

Art. 76

Inizio del procedimento

1. (Inizio del procedimento) – L'avvio del procedimento amministrativo deve essere tempestivamente comunicato ai diretti interessati ed a tutti quegli altri soggetti cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso, quando siano facilmente individuabili.
2. I regolamenti che disciplinano il procedimento di formazione dei provvedimenti possono individuare i soggetti cui deve essere comunicato l'avvio del procedimento stesso. Il responsabile del procedimento valuta, caso per caso, se vi siano altri interessati.
3. Qualora, per motivi di celerità, non sia possibile comunicare l'avvio del procedimento, dovrà comunque essere assicurata la partecipazione, nelle forme e nei tempi conseguiti dalle singole fattispecie. Nel provvedimento dovranno comunque essere obbligatoriamente indicati i motivi che hanno impedito la completa partecipazione di tutti gli interessati.
4. Nel regolamento sulla partecipazione debbono essere previsti tempi e modalità dell'informazione ai cittadini sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine e le modalità di esame di atti, progetti e documenti che comunque li riguardano.

Art. 77

Reclami

1. (Reclami) – Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può proporre reclamo scritto all'organo che ha posto in essere il provvedimento, chiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento del reclamo, il collegio di cui al successivo terzo comma, sentito l'interessato ove questo ne abbia fatto richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento l'accoglimento o il rigetto del ricorso. Nei successivi quindici giorni l'organo competente è tenuto a provvedere espressamente ed a motivare il mancato accoglimento della proposta del collegio.
3. Il collegio è composto da due esperti della materia, di cui uno designato dalla minoranza, nominati dal consiglio comunale, e dal segretario generale che lo presiede.
4. Il regolamento disciplina i criteri e le procedure del reclamo, nonché le modalità di nomina ed i requisiti degli esperti, la durata ed il funzionamento del collegio.

Art. 78

Tutela della riservatezza

1. (Tutela della riservatezza) – Gli atti amministrativi del comune riguardanti singole persone, ivi compreso l'insediamento di dati in archivi informatici non obbligatori per legge, sono comunicati d'ufficio alle stesse.

Art. 79

Diritto di accesso

1. (Diritto di accesso) – Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende dipendenti sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il comune assicura, in osservanza della legislazione vigente, il diritto di accesso agli atti amministrativi nonché l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
3. Il regolamento comunale individua le categorie di atti amministrativi e di documenti che sono sottratti all'accesso per la salvaguardia e la tutela degli interessi indicati dalle norme che disciplinano il procedimento amministrativo. In osservanza della legislazione vigente e nei confronti di coloro i quali non abbiano un interesse giuridicamente rilevante, il sindaco, con provvedimento adeguatamente motivato, può anche temporaneamente rifiutare l'esibizione di atti che, se conosciuti, pregiudicherebbero il diritto alla riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese. E' comunque fatto obbligo all'amministrazione comunale di garantire agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
4. Il comune rende pubbliche con tutti i mezzi, ed in particolare attraverso la pubblicazione del "Notiziario ufficiale degli atti e dei provvedimenti comunali", le proprie attività e le modalità di utilizzo dei propri fondi e del proprio patrimonio.

TITOLO VI

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 80

Principi e criteri direttivi

1. (Principi e criteri direttivi) – Il comune informa la propria attività e la propria organizzazione al principio della separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore generale e ai dirigenti, ovvero, in assenza di questi ultimi, ai dipendenti delle qualifiche funzionali apicali preposti a ciascuna delle strutture di massima dimensione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di responsabilità e professionalità.
3. La struttura organizzativa del comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità, determinate ed individuate, sulla base dei compiti e delle attività assegnati a ciascuna di esse, nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 81

Riparto delle competenze

1. (Riparto delle competenze) – Salve le competenze già espressamente attribuite dalla L. 8 giugno 1990, n° 142 e dal presente statuto, con regolamento da emanarsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale provvede ad individuare gli atti, anche disciplinati da normative di settore, di competenza degli organi elettivi, sia collegiali che monocratici, in quanto espressione dell'attività di indirizzo e di controllo, e gli atti di gestione, riservati alla competenza del direttore generale e dei dirigenti dell'ente.
2. Il consiglio comunale sottopone a verifica, con una periodicità non inferiore ad un anno, la ripartizione di competenze di cui al primo comma e provvede alle eventuali modifiche regolamentari.
3. La ripartizione di competenze fra il segretario, il direttore generale ed i dirigenti deve essere attuata secondo criteri di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle qualifiche dei dipendenti e delle funzioni di alta direzione del segretario e del direttore generale.

Art. 82

Conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza sorti tra dirigenti o responsabili dei servizi sono deciso con atto del direttore generale. Il conflitto che riguardi anche il segretario ed il direttore generale è deciso dalla giunta.
2. Il consiglio comunale, anche avvalendosi di un'apposita commissione, provvede a risolvere i conflitti di competenza fra gli organi elettivi e gli organi burocratici.
3. I soggetti interessati hanno l'obbligo di sottoporre il quesito relativo alla competenza all'organo cui spetta il potere di risolvere il conflitto, che decide dopo averne sentito rispettive ragioni.

SEZIONE I IL PERSONALE

Art. 83 Il Personale del Comune

1. Gli organi del comune, individuati dalla legge, disciplinano con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. La pianta organica individua le dotazioni del personale per contingenti complessivi di qualifiche e profili professionali, così da assicurarne la massima mobilità, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed alle attività del comune.

SEZIONE II IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 84 Funzioni

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il segretario comunale presta assistenza giuridica agli organi del comune, partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco e esercita le altre competenze stabilite dalla legge.

Art. 85 abrogato

Art. 86 Responsabilità del segretario

Ferma restando la responsabilità penale, civile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, il segretario può essere revocato nel suo incarico, dal Sindaco, nei soli casi e nelle modalità previsti dalla legge.

IL VICE SEGRETARIO

Art. 87 Il vice segretario

1. (Il vice segretario) - Il funzionario apicale cui la pianta organica del comune assegna le funzioni di vice segretario coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. In tali situazioni al vice segretario compete l'esercizio di tutte le funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto al segretario generale, ivi compresa la potestà di

rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario.

2. Al vice segretario può essere affidato il compito della redazione dei verbali di giunta e di consiglio, compatibilmente con le attribuzioni che la legge affida espressamente al segretario comunale.
3. Lo status giuridico ed il trattamento economico del vice segretario sono disciplinati, tenuto conto e nel rispetto delle disposizioni legislative e della normativa contrattuale, nel regolamento organico del comune, nonché nel regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi.

SEZIONE III I DIRIGENTI

Art. 88

Funzioni della direzione politica

1. (Funzioni della direzione politica) – Il sindaco, la giunta e gli assessori, nell'espletamento delle proprie funzioni e per le materie di rispettiva competenza, sovrintendono allo svolgimento dell'attività comunale mediante la fissazione degli obiettivi da perseguire e delle procedure da osservare. A tal fine emanano le direttive generali per l'attuazione dei programmi e delle iniziative e provvedono alla verifica dei risultati conseguiti.
2. Per la definizione delle proposte inerenti l'attività comunale, per la elaborazione delle direttive, per la individuazione dei criteri di valutazione dei risultati, il sindaco, la giunta e gli assessori si avvalgono, nei modi previsti dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, dello specifico apporto propositivo della dirigenza.

Art. 89

Funzioni della dirigenza comunale

1. (Funzioni della dirigenza comunale) – I dirigenti svolgono le funzioni proprie che gli sono attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, i dirigenti:
 - a) presiedono le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche e servizi, con riguardo ai Settori di competenza;
 - b) stipulano i contratti dell'amministrazione per il settore di loro competenza, ricevuti in forma pubblica amministrativa;
 - c) adottano gli atti a rilevanza esterna non espressamente riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi del comune;
 - d) presiedono le commissioni di concorso per la copertura dei posti vacanti nei settori di competenza, nel rispetto di quanto stabilito nel presente statuto e nel Regolamento comunale;
 - e) esprimono il proprio parere su ogni proposta di deliberazione della giunta e del consiglio comunale e sui provvedimenti degli altri organi elettivi dell'amministrazione comunale;
 - f) emanano istruzioni e circolari per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti;
 - g) possono rappresentare il comune in enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale;
 - h) possono partecipare agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'amministrazione comunale, ogni qualvolta siano posti in trattazione argomenti o proposte ricadenti nell'ambito delle specifiche competenze di settore.
3. I dirigenti curano inoltre:

- a) la programmazione ed il controllo delle attività assegnate alla struttura amministrativa cui sono preposti;
 - b) la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla struttura amministrativa cui sono preposti, finalizzandole al perseguimento degli obiettivi programmati;
 - c) la direzione del personale, l'organizzazione del lavoro, delle strutture organizzative e dei programmi ai quali sono preposti.
4. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
 5. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, secondo il principio di legalità e l'esigenza della tempestività ed economicità della gestione e della semplificazione e trasparenza delle procedure.
 6. I dirigenti nello svolgimento delle funzioni attribuite possono rappresentare l'amministrazione comunale anche presso enti ed organismi regionali e statali.

Art. 90 Doveri della dirigenza

1. (Doveri della dirigenza) – I dirigenti debbono attenersi alle direttive generali emanate dai competenti organi comunali.
2. Di fronte a provvedimenti non ritenuti conformi a legge, i dirigenti hanno l'obbligo di esprimere il loro dissenso.
3. Essi possono altresì far constatare il loro diverso avviso anche per motivi concernenti l'opportunità degli atti. Il parere sfavorevole deve essere adeguatamente motivato e deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e le modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'amministrazione gli obiettivi che l'atto su cui il parere è stato espresso intendeva perseguire.
4. I dirigenti sono tuttavia tenuti ad attuare i provvedimenti e ad osservare le disposizioni che, nonostante il dissenso espresso, vengano impartiti nuovamente per iscritto, salvo che non si tratti di atti vietati dalla legge.
5. I dirigenti sono responsabili degli atti che pongono in essere autonomamente e condividono la responsabilità degli atti cui hanno concorso, salvo che non abbiano espresso il loro motivato dissenso.

Art. 91 Controllo sostitutivo sugli atti della dirigenza

1. (Controllo sostitutivo sugli atti della dirigenza) – Gli atti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi.
2. Contestualmente alla loro adozione, gli atti adottati dai dirigenti debbono essere comunicati al segretario comunale, che nei trenta giorni successivi, informatane la giunta comunale e sentito l'interessato, può proporre al dirigente responsabile di procedere al loro annullamento per motivi di legittimità, ovvero alla revoca o alla riforma, per motivi di contrasto con gli indirizzi e le direttive degli organi politici o del segretario generale.
3. Nel caso in cui l'omissione o il ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti ai dirigenti determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il segretario comunale – d'intesa con la giunta, previa diffida e salvo l'avvio delle procedure per la revoca dell'incarico e per l'accertamento delle responsabilità dirigenziali, ove ne sussistano i presupposti - ha facoltà di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere.

Art. 92

Valutazione dell'attività dei dirigenti

1. (Valutazione dell'attività dei dirigenti) – L'attività dei dirigenti è valutata in relazione alla tempestività ed alla completezza con le quali sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto anche delle condizioni ambientali e organizzative e della concreta disponibilità delle risorse umane e strumentali e finanziarie.

Art. 93

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. (Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali) – Ferme restando le disposizioni concernenti le responsabilità di ordine generale per tutti i pubblici dipendenti, i dirigenti sono altresì responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
2. I dirigenti rispondono in particolare dell'osservanza degli indirizzi politico-amministrativi e delle direttive emanate dai competenti organi comunali e del rispetto delle norme procedurali previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 94

Direzione di aree funzionali

1. (Direzione di aree funzionali) – Con l'approvazione del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi il la giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, provvede da individuare, nell'ambito di aree funzionali omogenee raggruppanti più uffici o servizi, le strutture di massima dimensione dell'ente.

Art. 95

Assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione

1. (Assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione) – Il comune, in caso di vacanza del posto o per il conferimento di incarichi che richiedono alta specializzazione, può procedere all'assunzione, mediante contratto a tempo determinato, di personale esterno, in misura non superiore al 50% dei posti previsti in organico con le qualifiche dirigenziali di ciascun settore.
2. L'assunzione è disposta, a seguito di concorso per titoli e colloquio, con deliberazione della giunta comunale, che stabilisce la durata dell'incarico, comunque non superiore a tre anni, e la retribuzione. L'incarico può essere rinnovato una sola volta, con motivata deliberazione della giunta comunale.
3. I dirigenti esterni debbono possedere gli stessi requisiti professionali richiesti dalle vigenti disposizioni normative per l'accesso alla qualifica da ricoprire. Ai dirigenti esterni non può comunque essere attribuita la qualifica di vice segretario.
4. I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento, dal presente statuto e dai regolamenti.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 96 Autonomia finanziaria

1. (Autonomia finanziaria) – Nell'ambito dell'autonomia finanziaria attribuita dalla legge, il comune determina i criteri per la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei singoli servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione da calcolarsi sulla base della capacità contributiva degli utenti.
2. L'esecuzione di opere o di interventi ovvero l'istituzione e la gestione di servizi può anche essere subordinata al reperimento delle risorse tramite contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche, corrisposte dai cittadini o dagli utenti.
3. A tale scopo possono essere indette forme di consultazione della cittadinanza. La dichiarazione di contribuzione è raccolta dal segretario comunale o da un suo delegato ed è vincolante per chi la rende.
4. Quando il godimento dell'opera o del servizio comporta la corresponsione di un canone o di un prezzo, il cittadino o l'utente che ha contribuito nelle forme di cui ai precedenti commi è esentato o gode di agevolazioni proporzionate al contributo versato, secondo quanto previsto del regolamento sui servizi.

Art. 97 Regolamenti di contabilità e dei contratti

1. (Regolamenti di contabilità e dei contratti) – Il regolamento di contabilità, ispirato ai principi di efficienza e di trasparenza, deve contenere idonee forme di pubblicità e di informazione dei cittadini sulle entrate e sulle spese del comune relativamente all'attività amministrativa ed alla gestione dei servizi.
2. Il regolamento dei contratti disciplina le procedure contrattuali, secondo criteri di efficienza, di trasparenza e di economicità di gestione, nel rispetto della ripartizione di competenze tra organi politici ed organi burocratici.
3. Il regolamento dei contratti disciplina altresì il ricorso alla trattativa privata ed all'appalto di concorso, secondo criteri che garantiscano le più ampie forme di pubblicità delle procedure, la congruità della cifra determinata, l'obiettività nella scelta del contraente.
4. Le modalità di scelta del contraente, in caso di ricorso alla trattativa privata, comprendono l'indicazione nominativa del soggetto contraente nella deliberazione che precede la stipula del contratto.
5. La stipulazione dei contratti è di competenza e responsabilità del dirigente nominato dal sindaco.

Art. 98 Il bilancio

1. (Il bilancio) – Il bilancio deve essere redatto, secondo quanto previsto nel regolamento sulla contabilità, in modo da consentire una lettura per i programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Il bilancio non è approvato se alla seduta non partecipa almeno la metà dei consiglieri assegnati e se non sono state preventivamente assolte le disposizioni relative alle consultazioni.
2 bis) Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo il differimento del termine stabilito con legge o atto amministrativo dello Stato,

nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Nell'ambito degli aggregati di capitoli previsti nel bilancio di competenza in funzione di programmi, servizi ed interventi, la giunta è autorizzata ad operare storni di fondi fra capitoli.
4. Al conto consuntivo debbono essere allegate le dichiarazioni con cui i consiglieri comunali, i componenti della giunta, il segretario ed i dipendenti dell'ente attestano i proventi ricavati a qualsiasi titolo dall'espletamento dei loro incarichi e delle loro funzioni.

Art. 99 **I revisori**

1. (I revisori) – Presso il comune è costituito un collegio dei revisori dei conti, eletto dal consiglio comunale nel rispetto delle procedure previste per le altre nomine di competenza comunale.
2. IL presidente ed i componenti del collegio sono nominati per un triennio. I singoli componenti possono essere confermati per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.
3. Il collegio dei revisori propone provvedimenti e misure per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dal consiglio comunale e dalle commissioni consiliari.

Art. 100 **Modalità del controllo**

1. (Modalità del controllo) – I revisori hanno diritto d'accesso a tutti gli uffici del comune e possono esaminare tutta la documentazione amministrativa e contabile dell'ente.
2. Il collegio dei revisori, oltre ad esercitare la funzione di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente in sede preventiva e concomitante, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
3. Il collegio dei revisori collabora con la giunta e con il consiglio all'attività di indirizzo dell'ente, anche con relazioni periodiche, mediante rilevazione, analitica delle caratteristiche di erogazione, dei modelli organizzativi e delle procedure operative; mediante analisi economiche dell'andamento gestionale ed una sintesi delle rilevazioni effettuate; mediante indicazioni di proposte di riorganizzazione in chiave dinamica.
4. In sede di consuntivo il collegio dei revisori presenta un'apposita relazione che illustra la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e formula specifici rilievi e proposte tendenti a migliorare l'efficienza, l'economicità e l'efficacia della gestione, nonché a garantire una più corretta impostazione del bilancio di previsione.

Art. 101 **Controllo interno d gestione**

1. (Controllo interno) – L'amministrazione comunale predispone particolari forme interne di controllo economico, tali da evidenziare i risultati di gestione conseguiti in rapporto ai programmi ed ai ed ai costi sostenuti.
2. Il Controllo di gestione è svolto secondo le norme stabilite dai D.Lgs 29/93 e 77/95. Il Controllo di Gestione è effettuato da uno staff composto da tre esperti, che può coincidere con i revisori dei conti, in rapporto di convenzione con l'Amministrazione Comunale. Il Servizio è posto alle dirette dipendenze del Sindaco ed opererà secondo le norme stabilite con apposito regolamento o contenute nel Regolamento Comunale di Contabilità.

Art. 102
Controllo esterno di gestione

1. (Controllo esterno di gestione) – Il controllo di revisione contabile e finanziaria della gestione, al fine di garantire una migliore funzionalità e produttività del comune, è strutturato nelle forme di un controllo guida dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione pubblica e deve interagire con la dirigenza politica e tecnico-amministrativa del comune.
2. Il sistema dei controlli deve fornire alla dirigenza politica e tecnico-amministrativa dell'ente tutti gli elementi conoscitivi ed operativi necessari al buon andamento dell'ente stesso, in modo da assicurare l'economicità della gestione, la soglia ottimale di rendimento (efficienza) e la congruità della conduzione rispetto agli obiettivi da raggiungere (efficacia), anche in riferimento all'impostazione del nuovo bilancio di esercizio.

TITOLO VIII

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
PRINCIPI GENERALI

Art. 103
Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. (Sviluppo sociale, culturale ed economico) – Lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane sono perseguite attraverso la gestione diretta ed indiretta dei servizi ed attraverso la pianificazione, la programmazione e la promozione delle attività dei soggetti pubblici e privati che operano nel comune.
2. A tale fine il comune promuove intese e accordi con i soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni che interessano la popolazione ed il territorio; emana direttive e fornisce indicazioni di cui gli stessi debbono tenere conto; provvede a coordinare, non interferendo con il corretto esercizio delle loro funzioni, l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati, per adeguarli alle esigenze della comunità.
3. In particolare, il comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione Comunitaria, nazionale, regionale e delle altre autonomie locali, adottando piani di intervento finalizzati a favorire l'occupazione e lo sviluppo, anche nelle forme di cui all'articolo seguente.
4. I servizi pubblici comunali sono offerti, ove possibile, a tutti i soggetti che nel territorio comunale lavorano, studiano, vivono, a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza. I servizi scolastici e sanitari sono offerti a chiunque viva sul territorio, a prescindere dal titolo della presenza.

Art. 104
Società d'intervento

1. (Società d'intervento) – Il regolamento disciplina la partecipazione del comune alle società di intervento, costituite, a seconda delle esigenze, nelle forme delle società di capitali previste dal codice civile, per favorire la creazione e lo sviluppo di attività produttive.
2. Le società di intervento, a prevalente capitale comunale o capitale misto, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, sono finalizzate all'avvio delle attività ed alla cessione a soggetti che assicurino il perseguimento delle finalità proprie della società.
3. Le società dovranno avere un ambito territoriale di intervento anche sovracomunale, purché adeguato al perseguimento delle proprie finalità.

4. Il provvedimento con cui viene stabilita la partecipazione dovrà stabilire il sistema di finanziamento, anche con ricorso al credito, l'oggetto societario, le modalità di cessione delle attività e di recupero graduale del capitale investito, l'eventuale partecipazione agli utili.

Art. 105

I servizi pubblici locali

1. (I servizi pubblici locali) – Il comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali persegue modalità di gestione che rispondano ad obiettivi di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio, fatti salvi ben individuati e motivati costi sociali; valorizza la competenza professionale nella scelta di amministratori e dirigenti.
2. La gestione dei servizi pubblici locali avviene di regola a mezzo di istituzioni, aziende speciali, società per azioni, convenzioni, consorzi.

Art. 106

Il piano di gestione

1. (Il piano di gestione) – In allegato alla relazione previsionale e programmatica il consiglio comunale approva il piano generale dei servizi pubblici gestiti dal comune. Il piano deve contenere l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun servizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi ed il piano finanziario di investimento e di gestione.
2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune deve essere corredata da uno studio di fattibilità e da un piano tecnico- finanziario che contenga adeguate motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale.
3. La valutazione comparativa deve tenere conto di tutte le forme di gestione, comprese quelle di associazione mediante convenzione o consorzio, anche previo accordo di programma.
4. Qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovranno essere previste modalità di rapporto e forme di raccordo tra il soggetto gestore ed il comune, idonee ed assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 107

Regolamento dei servizi

1. (Regolamento dei servizi) – Il comune adotta il regolamento dei servizi che, nel rispetto dei principi di cui all'art. precedente, determina, per ciascuna forma di gestione, le dotazioni dei beni e di personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte di competenti organi dell'ente e le modalità di indirizzo da parte degli organi comunali, secondo le rispettive competenze.

Art. 108

Costituzione e partecipazione

1. (Costituzione e partecipazione) – La deliberazione del consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne disciplina le finalità e l'organizzazione. La stessa delibera provvede a specificare gli impegni finanziari del comune ad assicurare che le attività si svolgano conformemente agli indirizzi stabiliti, nel rispetto dei principi di informazione, partecipazione, e tutela degli utenti e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

LE MODALITA' E L'ASSETTO DI GESTIONE

Art. 109 Le istituzioni

1. (Le Istituzioni) – L'istituzione rappresenta l'organismo di gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di una propria autonomia gestionale.
2. Il consiglio comunale, a maggioranza dei componenti assegnati, costituisce istituzioni con deliberazioni nelle quali deve essere indicato il capitale di dotazione, i mezzi ed il personale assegnati; alla delibera è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che determina anche gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, le modalità di indirizzo e di vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e le modalità di verifica economico-contabile da parte del collegio dei revisori dei conti.
3. Di regola, l'istituzione svolge le attività di propria competenza con la collaborazione delle strutture di volontariato.

Art. 110 Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni

1. (Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni) – Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al rinnovo.
2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e controllo gestionale ed è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque, stabilito dal regolamento dell'istituzione, che ne determina anche il compenso.
3. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
4. L'amministrazione comunale determina i criteri di redazione del bilancio dell'istituzione. I bilanci delle istituzioni sono approvati dal consiglio comunale nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dal regolamento.

Art. 111 Le aziende speciali

1. (Le aziende speciali) – L'azienda speciale costituisce l'ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economico-imprenditoriale, sia con assunzione diretta del servizio stesso, sia a mezzo di partecipazioni azionarie che garantiscano il prevalente capitale pubblico locale.
2. Lo statuto dell'azienda è approvato dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati e deve indicare gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del comune. E' in ogni caso approvato dal consiglio comunale il bilancio annuale, cui deve essere allegata una relazione con la quale gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi indicati dal consiglio comunale, delle cause del loro mancato raggiungimento e degli interventi correttivi necessari.
3. Gli eventuali costi sociali per i quali è prevista la possibile copertura di spesa annuale da parte del comune, possono avere ad oggetto solo agevolazioni a favore di particolari categorie di utenti, preventivamente deliberate dal consiglio comunale.
4. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al loro rinnovo.

Art. 112
Società per azioni a prevalente capitale pubblico

1. (Società per azioni a prevalente capitale pubblico) – La maggioranza assoluta azionaria della società per azioni a prevalente capitale pubblico deve essere di titolarità comunale di altri enti locali.
2. La partecipazione del comune non può essere superiore all'80% del capitale sociale.
3. Lo statuto e l'atto consuntivo della società sono approvati dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati. Negli stessi atti debbono essere specificati le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale cui la società è vincolata nella sua attività. Le modifiche dell'oggetto sociale debbono in ogni caso essere sottoposte alla preventiva approvazione del consiglio comunale.
4. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico sono sottoposte a obbligo di certificazione del bilancio.
5. Il comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte dei cittadini ed utenti, in forma singola o associata, di quote azionarie della società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

Art. 113
Società collegate e controllate

1. (Società collegate e controllate) – Le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, le aziende speciali, i consorzi possono partecipare all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni.
2. Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali, i relativi statuti dovranno contenere disposizioni volte a consentire il controllo e la vigilanza da parte degli organi comunali, secondo quanto stabilito nel precedente articolo.
3. La determinazione di istituire o partecipare a società di capitale da parte di aziende e consorzi dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte del consiglio comunale.

Art. 114
Concessione a terzi

1. (Concessione a terzi) – I servizi pubblici sono gestiti con concessioni a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale siano adeguatamente motivate con analisi dello stato della gestione e con concrete verifiche.
2. L'Amministrazione Comunale può convenzionarsi con singoli, Ditte, imprese e cooperative specializzate per la gestione di particolari servizi, previa autorizzazione del Consiglio Comunale.
3. Le concessioni debbono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un prospetto economico-finanziario certificato.
4. Il capitolato accessivo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive e loro vincolatività da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché la facoltà di recesso o di riscatto.

Art. 115
Direttore e personale delle istituzioni

1. La nomina del Direttore delle istituzioni può avvenire per concorso pubblico o tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato. Esso può altresì essere nominato dal Sindaco fra il personale Comunale in possesso della I^a D ovvero dell'8° qualifica funzionale.

2. La revoca del Direttore è disposta dal Sindaco, per gravi e ripetuti inadempimenti ai doveri d'ufficio o per dimostrata inefficienza. La revoca deve avvenire previa contestazione degli addebiti, assicurando il contraddittorio con l'interessato.
3. Il Direttore ha la responsabilità sulla gestione amministrativa nei termini stabiliti dal regolamento, nel quale sono altresì determinate le modalità di raccordo fra le attività demandate alle istituzioni e le attività che negli stessi settori di intervento rimangono in capo alle strutture dell'Amministrazione Comunale.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle istituzioni è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali.

TITOLO IX

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 116

Principi generali

1. (Principi generali) – Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di assicurare un migliore e più efficiente espletamento dei servizi, informa le proprie attività al principio associativo e di cooperazione con la regione e con tutte le altre autonomie locali.

Art. 117

Convenzioni

1. (Convenzioni) – Spetta al consiglio comunale deliberare l'approvazione di convenzioni con la provincia, con le comunità montane e con altri comuni per lo svolgimento in modo coordinato di determinati servizi e funzioni che, per le loro caratteristiche, non necessitano di più complesse forme associative.

Art. 118

Consorzi

1. (Consorzi) – Il consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
2. Ai consorzi si applicano le norme legislative e statutarie previste per le aziende speciali.

Art. 119

Accordi di programma

1. (Accordi di programma) – Per la realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa e migliore realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, comunità montane, province e regione, di amministrazioni pubbliche, di soggetti privati o comunque di due o più dei soggetti indicati al presente comma, il comune può concludere accordi di programma, finalizzato ad assicurare il coordinamento delle azioni e a determinare i tempi, le modalità e il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. La competenza a stipulare l'accordo di programma è del sindaco; il contenuto e le modalità dell'accordo vengono determinati dal consiglio o dalla giunta, secondo le rispettive competenze.

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 120

Regolamenti di attuazione dello statuto

1. (Regolamenti di attuazione dello statuto) – Il Consiglio comunale procede all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Eventuali e motivate proroghe saranno concesse dal consiglio comunale.

Art. 121

Verifica dello Statuto

1. (Verifica dello statuto) – Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale promuove una seduta straordinaria per la verifica della sua attuazione e per eventuali modifiche, predisponendo adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti ed assicurando la massima informazione dei cittadini sul procedimento di verifica e sulle sue conclusioni.